

GRUPPO EQUITALIA



fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica. Si evidenzia inoltre l'accantonamento per oneri stimati (circa 10 milioni di euro) a fronte della contribuzione straordinaria comunicata dall'INPS nel corso del 2015 sul personale esodato in esercizi precedenti per incapacità del Fondo di Solidarietà, a valere sugli esercizi 2019-2022, a seguito dell'entrata in vigore della Legge "Fornero".

- Rettifiche di valore per circa 69 milioni di euro riferite:
 - a rettifiche di valore prudenziali (circa 47,4 milioni di euro) riferite a crediti iscritti per rimborsi spese su preavvisi di fermo per i quali alla data di chiusura del bilancio non risultava perfezionata la procedura di notifica e altre svalutazioni determinate per fronteggiare i rischi su crediti per rimborsi spese procedure esecutive.
 - alla rettifica del valore residuo (pari a circa 13,4 milioni di euro) del credito rilevato nel 2013 – nel rispetto del principio della competenza economica – a fronte di aggi non correttamente quietanzati su piani di rateazione attivi, da recuperare sui futuri incassi. Tali crediti, recuperati contabilmente anno per anno sulla base degli effettivi incassi sugli stessi piani di rateazione, sono stati prudenzialmente rettificati a seguito delle implementazioni informatiche avviate nel primo semestre 2015 al fine di meglio rappresentare i crediti in argomento. Pertanto in ossequio al principio di prudenza è stato ritenuto opportuno riallineare le modalità di rilevazione contabile degli aggi al principio di cassa/competenza, procedendo conseguentemente alla rettifica del residuo del credito accertato a suo tempo;
 - alla rettifica di valore per rimborsi spese relativi al citato allineamento tra archivio gestionale e contabile (rottamazione ruoli) il cui valore netto consolidato - positivo per 38,5 milioni di euro - si compone di 46,3 milioni di euro di riprese di valore e 7,8 milioni di euro di rettifiche di valore.

Il risultato della gestione finanziaria - negativo per circa 10 milioni di euro, in linea con il periodo precedente – deriva dalla struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, principalmente riferita ai crediti vantati nei confronti degli enti impositori, che saranno liquidati nel medio lungo termine, maturati per i rimborsi delle spese procedure esecutive sostenute invece annualmente.

GRUPPO EQUITALIA



A fronte del maggior assorbimento di liquidità dell'esercizio si registra un decremento degli oneri finanziari per la riduzione del costo di provvista gestito in forma accentrata dalla Capogruppo.

Principali indicatori finanziari

Il Dlgs 32/07, in attuazione della Direttiva 51/2003/CE di "modernizzazione" delle Direttive Comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei bilanci d'esercizio, modificando l'art. 2428 del C.C. per le società commerciali, industriali e di servizi, nonché l'art. 3 del Dlgs 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari.

Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Pertanto nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato, di seguito riportati, predisposti sulla base del relativo documento del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 gennaio 2009.

Stato Patrimoniale riclassificato

ATTIVO		PASSIVO				<i>(valori espressi in €/mg)</i>	
DESCRIZIONE	31/12/15	31/12/14	DESCRIZIONE	31/12/15	31/12/14	Variazione 2015	Variazione 2014
ATTIVO IMMOBILIZZATO	2.107.883	2.306.423	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.331.590	1.398.175	776.293	908.248
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.688	65.571	PATRIMONIO NETTO	567.710	566.774		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.774	23.526	CAPITALE PROPRIO	150.000	150.000		
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO	698	698	RISERVE E SOVRAPPREZZI	206.774	192.280		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM.	2.019.129	2.208.217	FONDO RISCHI FINANZIARI	210.000	210.000		
IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI	7.013	7.830	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	936	14.494		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	581	581	PASSIVO IMMOBILIZZATO	763.880	831.401		
			FONDO TFR	15.577	14.963		
			FONDI PER RISCHI ED ONERI	263.540	210.166		
			DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	340.513	462.022		
			DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	144.250	144.250		
ATTIVO CORRENTE	1.292.594	1.066.145	PASSIVO CORRENTE	2.068.887	1.974.393	(776.293)	(908.248)
RATEI E RISCOSSI	10.682	10.497	ALTRE PASSIVITA'	328.810	366.428		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR.	16.700	26.020	DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	1.127.909	872.808		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR.	703.285	486.130	DEBITI VERSO LA CLIENTELA	611.429	734.873		
ALTRE ATTIVITA'	455.477	442.809	RATEI E RISCOSSI PASSIVI	482	27		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.450	100.689	DIFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO	257	257		
TOTALE	3.400.477	3.372.568	TOTALE	3.400.477	3.372.568	-	-

L'esposizione dei dati patrimoniali riclassificati conferma, in linea con l'esercizio a raffronto, che il Gruppo mantiene significativi livelli di indebitamento. Tale struttura patrimoniale e

GRUPPO EQUITALIA



finanziaria è correlata alla presenza dei crediti per rimborsi spese procedure esecutive - rappresentati nell'attivo immobilizzato - che saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 6 bis del Dlgs 112/99, a partire dall'esercizio 2011, vengono liquidati - sulla base delle competenze maturate annualmente - dagli Enti impositori, se non incassati direttamente dai contribuenti.

Per quanto riguarda le procedure poste in essere per conto dei comuni negli anni dal 2000 al 2013, la legge di stabilità 2015 (n. 190/2015), provvedendo ad un complessivo riordino della disciplina delle comunicazioni di inesigibilità, ne ha disposto il rimborso dallo Stato a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, sulla base di un'apposita istanza presentata entro il 31 marzo 2015.

Il decremento dell'Attivo Immobilizzato per circa 200 milioni di euro a fronte di pari incremento dell'Attivo Corrente rispetto all'esercizio 2014, è riferibile ai crediti richiesti a rimborso con riferimento al citato art. 17 c. 6 bis del Dlgs 112/99 che saranno liquidati entro l'anno.

Principali indicatori di struttura finanziaria

(valori espressi in €/mg)

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2015	2014
Margine primario di struttura	<i>Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato</i>	(1.540.172)	(1.739.648)
Quoziente primario di struttura	<i>Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato</i>	27%	25%
Margine secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	(776.292)	(908.248)
Quoziente secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	63%	61%

Dagli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti, in linea con il periodo a raffronto, si rileva una sottocapitalizzazione del Gruppo derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all'indebitamento, per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti erariali.

GRUPPO EQUITALIA



► **NORMATIVA DI SETTORE**

Diversi sono stati, nel corso dell'esercizio 2015, i provvedimenti legislativi emanati, di interesse diretto o indiretto per le società del Gruppo Equitalia, principalmente in materia di riscossione (tra cui: notifiche a mezzo PEC, revisione oneri funzionamento servizio nazionale di riscossione, rateazioni, rottamazione ruoli).

Di seguito se ne sintetizzano i principali.

CALAMITÀ NATURALI

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 maggio 2015 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 verificatisi nella regione Emilia-Romagna (GU n. 111 del 15 maggio 2015)

In riferimento agli eventi atmosferici, che, nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, si sono verificati nella regione Emilia-Romagna, tale decreto ha previsto, nello specifico, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 30 settembre 2015 (non si fa luogo al rimborso di quanto già versato)¹.

Tale sospensione opera:

1. nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, "nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015", avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni individuati nell'Allegato A) allo stesso decreto, con indicazione, "per ogni comune", dei "centri abitati" e delle "località interessate";
2. "nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa" nei medesimi territori;

subordinatamente "alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello

¹ A tenore del comma 3, "la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

GRUPPO EQUITALIA



studio professionale, dell'azienda o dell'impresa. L'autorità comunale ne dà comunicazione alla Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni”.

Al comma 5 del decreto ministeriale in esame, infine, specificato che “gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015”.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 13 aprile 2015 - Attività di riscontro – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni

Con i decreti legge n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali). e n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è stato completato il sistema delineato dal decreto legge n. 185/2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, con l’emanazione di ulteriori disposizioni in materia di certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le predette disposizioni sono finalizzate a favorire la cessione dei predetti crediti a banche e intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

Nella circolare in argomento si formula un promemoria delle attività che le amministrazioni statali responsabili della spesa devono compiere in osservanza di specifiche disposizioni di legge, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle sanzioni previste per i vari inadempimenti e degli organi tenuti alla verifica del rispetto delle singole disposizioni).

GRUPPO EQUITALIA



COMPENSAZIONI CARTELLE DI PAGAMENTO - CREDITI PP.AA. (cd. disciplina speciale anno 2015)

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 13 luglio 2015 - "Modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione" (GU n. 176 del 31 luglio 2015)

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ai sensi del quale "le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (..), si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

È stata quindi prevista, anche per l'anno 2015, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni contenute nel DM 10 ottobre 2014, a suo tempo emanato per dare attuazione all'art. 12, comma 7-bis del DL n. 145/2013, che aveva disposto la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 1, comma 129 della legge n. 208/2015 (stabilità 2016), ha previsto che le disposizioni di cui al predetto art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013, che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, si applichino "anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma" ("per l'anno 2016, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge").

GRUPPO EQUITALIA



COMPENSAZIONI EX ART. 17 DLGS 241/1997

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E del 3 aprile 2015 - Agevolazioni fiscali e contributive Zone Franche Urbane – non applicabilità dei limiti di fruizione

La presente risoluzione fornisce chiarimenti ad quesiti posti in merito all’applicabilità di alcuni “limiti” alle compensazioni effettuate, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane. In via incidentale, la risoluzione si occupa anche dell’applicabilità, alle fattispecie in esame, del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, introdotto dall’art. 31, comma 1, del DL n. 78/2010. Al riguardo, vengono richiamate le indicazioni contenute nella circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, per cui “*ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24*”.

FISCALITÀ LOCALE - PROROGA

Il *Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78*, all’art. 7, comma 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali), modificando l’articolo 10, comma 2-ter, del DL n. 35/2013, ha **prorogato al 31 dicembre 2015** l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali.

Successivamente, l’art. 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 contenente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (“milleproroghe”), parimenti intervenendo sul citato art. 10, comma 2-ter, ha disposto la proroga della gestione della fiscalità locale al 30 giugno 2016.

FONDO DI GARANZIA NOTAI

L’art. 1, comma 139 della legge di stabilità 2016, nell’ottica di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, apporta una serie di modifiche alla legge n. 89/1913 (recante, per l’appunto, l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

GRUPPO EQUITALIA



In particolare, si interviene al fine di garantire, in caso di mancato versamento dei tributi riscossi dal notaio nell'esercizio della professione, se il danno non è coperto dal polizza assicurativa, la possibilità dello Stato di rivalersi sul Fondo di garanzia previsto dall'art. 22 della legge notarile, definendone le condizioni e le modalità. Per quanto di specifico interesse per le attività del Gruppo, al citato art. 22 è stato inserito il nuovo comma 3-bis, che prevede che "in caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo".

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2015 - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2015, al 4,88% in ragione annuale.

Coerentemente, è stata emanata la Circolare INPS 21 maggio 2015, n. 102 ("Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015"), che modifica nella misura sopra indicata il tasso degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000².

MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Il Titolo II del DL n. 83/2015 reca "Interventi in materia di procedure esecutive".

In particolare, nel Capo I, l'art. 12 modifica il codice civile, inserendo, dopo l'art. 2929 c.c., la Sezione I-bis "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito". In particolare, l'art. 2929-bis, introdotto in questa sede, al primo comma

² Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della stessa legge n. 388/2000, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del DPR n. 602/1973.

GRUPPO EQUITALIA

prevede una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore pregiudicato da alcuni tipi di atti dispositivi. In precedenza il creditore pregiudicato da un atto revocabile del debitore, doveva promuovere un'azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, doveva attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Con la nuova disposizione, il creditore "pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto". La nuova norma trova applicazione anche nei confronti del creditore anteriore "che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa".

Ai sensi del secondo comma, inoltre, laddove il pregiudizio derivi da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva "nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario".

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del cpc "quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".

NOTIFICHE

In materia di notifica, si rilevano le disposizioni dettate dal richiamato Dlgs n. 159/2015. In particolare:

- Part. 4 (Termini per la notifica della cartella di pagamento) interviene sull'art. 25 del DPR n. 602/1973, nella parte relativa ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, inserendo termini specifici in relazione a determinate fattispecie;
- Part. 14 (Notifica a mezzo di posta elettronica certificata) interviene sull'art. 26 del DPR n. 602/1973 (entrata in vigore dal 1° giugno 2016). Nello specifico, oltre a ribadire che la notifica può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR n. 68/2005, all'indirizzo

GRUPPO EQUITALIA



risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, implementa significativamente l'utilizzo della PEC nell'ambito della riscossione introducendo:

- l'obbligatorietà, nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, di eseguire la notifica in argomento esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). A tali fini viene precisato che all'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, dei suddetti indirizzi (qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo nonché quando la casella di posta elettronica risulti satura, si dovrà, tuttavia, procedere alla notificazione mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio e alla pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa, dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione);
- l'obbligatorietà di eseguire la notifica esclusivamente a mezzo PEC nei confronti di persone fisiche, intestatarie di una casella PEC, che facciano comunque richiesta in tal senso. In tal caso, la notifica è eseguita all'indirizzo espressamente dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione.

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE

Il Dlgs n. 159/2015, all'art. 9 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale di Riscossione) ha rimodulato e modificato radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione e, in quest'ottica, da un lato ha sostituito integralmente l'art. 17 del Dlgs n. 112/1999 (comma 1), dall'altro, ha delineato un regime transitorio che garantisca "l'equilibrio gestionale del servizio nazionale della riscossione".

La principale novità riguarda la misura dell'onere di riscossione che, per quanto tuttora previsto a carico dei debitori iscritti a ruolo, è, però, significativamente ridotto, passando dall'8% al 6% sulle somme iscritte a ruolo a partire dal 1° gennaio 2016 e sui relativi interessi di mora.

GRUPPO EQUITALIA



Si dispone, in particolare, che gli “oneri di riscossione e di esecuzione” siano commisurati ai costi per il funzionamento del servizio e, a tale fine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia SpA, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, renda pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Si prevede, poi, che la ripartizione del carico degli oneri in argomento tra il debitore e l’ente creditore sia effettuata **in ragione del momento della riscossione** e, a seconda delle diverse casistiche individuate, secondo quote percentuali di seguito indicate:

- oneri a carico del debitore:

Se il pagamento della cartella avviene entro 60 giorni dalla data di notifica sono posti a carico del medesimo:

- ✓ l’1%, in caso di riscossione spontanea ex art. 32 Dlgs n.46/1999, ovvero il 3% in tutti gli altri casi;
- ✓ una quota, correlata alla notifica della cartella, da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se il pagamento della cartella avviene dopo sessanta giorni dalla data di notifica sono posti a carico del medesimo:

- ✓ il 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora;
- ✓ le spese esecutive relative alle procedure cautelari e esecutive eventualmente attivate dall’agente della riscossione, nella misura fissata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- ✓ una quota, correlata alla notifica della cartella da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

- oneri a carico dell’ente creditore:

- ✓ il 3% delle somme rimosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- ✓ una quota, da determinarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di emanazione da parte dell’ente di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate. Tale quota è prevista “a ristoro

GRUPPO EQUITALIA



delle attività di gestione dei relativi flussi e di quelle di recupero eventualmente già avviate alla data in cui avviene lo sgravio”;

- ✓ il 50% della quota prevista a carico del debitore (3% o 6% a seconda o meno della tempestività del pagamento), in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura. La previsione introdotta “prende in considerazione solo le somme spettanti ad Equitalia ma non ammesse al passivo, ovvero ammesse ma non riscosse per incapienza dell’attivo, correlate ai carichi affidati ad Equitalia per il relativo recupero, correttamente insinuati al passivo della procedura, nonché ammessi e riscossi. Viceversa, restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione in parola tutte le ipotesi di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale di tali carichi o di loro mancato incasso per causa imputabile ad Equitalia”;
- ✓ le quote relative alle spese esecutive e la quota correlata alla notifica della cartella, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.

Il nuovo art. 17 stabilisce, altresì, che sia demandata ad appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione:

- dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali relative agli oneri di riscossione e di esecuzione come disciplinate;
- della misura:
 - della quota “denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti della riscossione, a carico del debitore”, e le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
 - della quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione;
 - della quota, a carico dell’ente in caso di emanazione da parte dello stesso di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate .

Attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la

GRUPPO EQUITALIA



misura di tale rimborso (peraltro mai più aggiornata). Tale elencazione non può più essere considerata esaustiva, stanti le numerose modifiche normative “con le quali sono state previste nuove attività a carico degli Agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto”.

Il comma 3 dell’art. 9 in esame ha fissato al 30 ottobre 2015 il termine per l’emanazione del nuovo decreto. Tale decreto tuttavia non è stato ancora emanato.

Al pari della disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 159/2015 (art. 17, comma 6-bis), viene prevista l’anticipazione annuale, a carico degli enti che si sono avvalsi degli Agenti della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all’esito della procedura cautelare o esecutiva svolta). In tale contesto si prevede che il rimborso delle spese esecutive, maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli enti creditori entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, determina a carico dell’agente della riscossione l’obbligo della restituzione dell’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali, entro il decimo giorno successivo alla richiesta. Entro il 30 novembre di ciascun anno dovrà, invece, essere riversato l’ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo la predetta erogazione, maggiorato, anche in questo caso, degli interessi legali.

Viene precisato che, in caso di mancata erogazione del rimborso previsto dal nuovo articolo 17, comma 3, appena illustrato, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso art. 17, vigente alla data (22 ottobre 2015) di entrata in vigore del decreto in commento (v. infra). In sostanza, l’agente della riscossione resta autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Accanto alla nuova disciplina delineata nei quattro commi del nuovo art. 17, il legislatore ha ritenuto di individuare una disciplina di carattere transitorio (commi 4 e 5 dell’art. 9 in commento) nel cui ambito si prevede che:

- venga mantenuta, analogamente a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli Agenti della riscossione, limitatamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015, la vigenza della disciplina precedente in materia di aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste

GRUPPO EQUITALIA



dallo stesso art. 17, nel testo vigente, ai sensi dell'art. 10, comma 13-sexies, del DL n. 201/2011, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

- l'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio eroghi, per il triennio 2016-2018, ad Equitalia SpA, in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale quota rappresenta, quindi, un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, ed è corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell'aggio (ora oneri di riscossione) alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato³.

Al comma 6 viene, infine, disposta, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'art. 10, comma 13-quinquies del DL n. 201/2011 che prevedeva l'adozione, entro il 30 settembre 2013, del decreto di cui all'art. 17, comma 1, nel testo sostituito dal comma 13-quater dello stesso art. 10 del DL n. 201.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205 – Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (GU n. 54 del 6 marzo 2015)

Tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. d), del DL n. 70/2011 (decreto sviluppo), per dare attuazione alle disposizioni, contenute nello stesso art. 8, comma 7, lett. b) e c), che hanno previsto che l'assegno sia bancario che circolare possa essere presentato al pagamento, in forma sia cartacea sia elettronica. Al riguardo, si precisa che, sulla scorta della lett. e), del citato comma, la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del decreto in esame, disciplinerà con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

³ Ciò, tenuto conto della modifica del tradizionale sistema di remunerazione e al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico in fase di prima applicazione del nuovo regime e in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione, derivanti da eventi congiunturali indipendenti dall'attività svolta dall'Agente della riscossione.

GRUPPO EQUITALIA



RATEAZIONI

Il Dlgs n. 159/2015 ha dettato importanti disposizioni anche in materia di rateazioni. In particolare, tenuto conto del contesto di grave congiuntura economica e in un'ottica di massimo favore per i debitori in difficoltà, l'art. 10 ha apportato una serie di modifiche all'art. 19 del DPR n. 602/1973:

- viene espressamente stabilito che l'agente della riscossione conceda la rateazione delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica iscritti a ruolo) fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Ciò, a condizione che la richiesta abbia ad oggetto somme di importo non superiore a 50.000 euro, altrimenti la dilazione potrà essere concessa solo a fronte della presentazione debita documentazione a comprova;
- viene consentito che in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di cui trattasi, i debitori in difficoltà possano ottenere, comunque, a differenza di quanto accade a normativa vigente, un nuovo piano di rateazione (ciò, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute a tale data, vengano integralmente saldate. In tal caso naturalmente la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data);
- viene rimodulato il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza, che passa dalle attuali otto a cinque rate, anche non consecutive. La ratio di tale modifica è da cogliersi nell'intento di evitare che la soppressione del divieto di rateizzare nuovamente un carico dopo che si è verificata la decadenza favorisca un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto;

GRUPPO EQUITALIA



- in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore resta autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso⁴;
- al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità in ordine al pagamento delle rate, si introduce la possibilità di effettuare il pagamento delle somme rateizzate anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Le nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 9 giugno 2015 - Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti

Questa circolare fornisce chiarimenti in merito alla portata di talune delle nuove previsioni normative introdotte in materia di “ravvedimento operoso”, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 472/1997, la cui disciplina è stata profondamente innovata dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 637).

In particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, “il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione”. Al riguardo, si segnala, tra l'altro, che, per espresso parere espresso dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, la disposizione recata dalla nuova lettera a-bis) del comma 1 del citato art. 13, relativa alle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” (ipotesi di regolarizzazione “intermedia” tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lett. b), trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi

⁴ Con la disposizione contenuta nella lettera b) dell'art. 10, viene apportata una modifica al comma 2 dell'art. 39 del DPR n. 602/1973, viene soppressa la previsione secondo la quale gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione dovevano essere recuperati mediante ruolo formato dall'ufficio che aveva disposto la sospensione. Si consente, in tal modo, per ragioni di semplificazione, la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora.